

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 34 del Reg. Delib.

N. 2857 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

O G G E T T O

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE
DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA'.**

N. 190 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 05/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

		PRES.	ASS.
Antecini Valeria	Sindaco	SI	
Monchelato Liliana Teresa	Assessore	SI	
Trevisan Mattia	Assessore	SI	
Zerbato Silvano	Assessore	SI	
Cracco Adriano	Assessore	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

Per copia conforme all'originale.

Addi', 05/05/2011

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Monica Elena Mingardi

Firma a mezzo stampa ai sensi

Art. 3 D. Lgs. 39/1993

L'avv. Antecini Valeria nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;

Preso atto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Vista lo schema di convenzione predisposta dal Tribunale di Vicenza;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione di cui sopra, integrato con la modifica di cui all'art. 1, onde consentire ai condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 del C.d.S. di richiedere la pena alternativa, con la conseguenza di ottenere la revoca della confisca del mezzo;

Visto l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto infine che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Con voti unanimi e favorevoli, espressi palesemente

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione con il Tribunale di Vicenza, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, per l'impiego di condannati con pena alternativa a lavori di pubblica utilità;

2. Di incaricare il Segretario comunale a sottoscrivere per conto del Comune di Altissimo la relativa convenzione;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tribunale di Vicenza;
4. Di comunicare ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 l'adozione del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e favorevole il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di provvedere ad attivare la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità..

Convenzione tra il Comune di Altissimo e il Tribunale di Vicenza per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del D.M. 26 marzo 2001.

PREMESSO

Che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;

Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate all'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. _____, Presidente del Tribunale di Vicenza sito il Contrà Santa Corona, 26, C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa e il Segretario Comunale, dott. Emilio Scarpari del Comune di Altissimo il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto e in rappresentanza del Comune di Altissimo, con sede il, n. , ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si interviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Altissimo consente che 2(due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, **residenti ad ALTISSIMO**, prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Altissimo specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Altissimo che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Scarpari dr. Emilio, segretario comunale.

Il Comune di Altissimo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Altissimo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Altissimo di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per attività da essi svolta.

E' obbligatoria e a carico del Comune di Altissimo l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dal _____.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Vicenza _____

Per il Comune di Altissimo _____

Vicenza, _____

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 28/04/2011

FIRMA

f.to Scarpari

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, li

FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 34 DEL 28/04/2011